



Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 84 del 16/12/2018

# Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Ragusa

(approvato con la delibera CONSIGLIO COMUNALE N. DEL )

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Art. 2

### Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare:
  - a. interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
  - b. interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - c. interventi per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie della città, nonché dei relative Servizi pubblici locali;
  - d. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti locali;
  - e. sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti;
  - f. adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici all'accesso degli animali domestici;
  - g. progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - h. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.
3. In sede di trattazione del bilancio di previsione la Giunta relaziona al Consiglio sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. Tale documento dovrà fare parte integrante della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione, e descriverà percentualmente la destinazione dell'imposta di soggiorno.
4. Entro i termini di approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta Comunale presenterà annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

5. La Giunta Municipale, sentito il tavolo tecnico di cui all'art. 13, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, predispose entro il 28 febbraio di ogni anno al consiglio comunale, prendendo come riferimento le somme previste nel bilancio di previsione dell'anno precedente, un piano di utilizzo in termini percentuali delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.
6. Il piano di utilizzo non potrà contemplare una percentuale superiore al 5% delle risorse di cui al comma precedente per interventi di valenza ricreativa di respiro prettamente comunale e/o di quartiere.

### **Art. 3**

#### **Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, esenzioni e riduzioni**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Ragusa.
2. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente comma, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ragusa.
3. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
4. Sono esenti da imposta:
  - a. i minori di anni 12;
  - b. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al comma 1;
  - c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
  - d. i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
  - e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
  - g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
  - h. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;
  - i. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  - j. volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
  - k. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione Comunale;
  - l. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
  - m. coloro che soggiornano nei periodi dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1 novembre al 15 dicembre;
  - n. i proprietari di quote individuali di uno stesso immobile, in multiproprietà così come definito dal D.lgs n. 427/98 e s.m.i., che versano l'IMU al Comune di Ragusa.

5. L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
6. L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.
7. Le esenzioni di cui ai punti k ed l è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Ragusa attestante le generalità dei partecipanti.
8. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
  - a. Partecipanti a gite scolastiche;
  - b. Componenti di gruppi sportive.

#### Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata – in base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011- secondo criteri di gradualità, in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive così come definite dal Decreto Assessoriale n. 908 dell' 11 giugno 2001. Il contributo è applicato per persona e per pernottamento nel limite massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva;
2. L'imposta è stabilita nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA per pernottamento
Struttura alberghiera a 5 stelle o superiori	2,50
Struttura alberghiera fino a 4 Stelle	1,50
B & B a 3 Stelle	1,00
B & B fino a 2 Stelle	0,75
Struttura extra alberghiera ad eccezione di:	0,75
- campeggi e ostelli della gioventù	0,50

#### Art. 5 Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta) dichiara e comunica al Comune di Ragusa – Ufficio Tributi, **entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun periodo** come individuato al successivo comma 6, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo di riferimento, sia cumulativo che dettagliato mese per mese, nonché il relativo periodo di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente regolamento;
2. La dichiarazione di cui al comma precedente va rilasciata anche se in un determinato mese solare non si fossero registrate presenze, ovvero tutti gli ospiti godessero di esenzioni;
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano presso la propria struttura, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il gestore è tenuto:
  - a. Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare relativa quietanza;
  - b. Riversare al comune entro il 16 giorno dalla fine di ciascun periodo come individuato al successivo comma 6, l'imposta riscossa nel periodo.
  - c. Trasmettere di volta in volta al Comune le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta che deve essere versata e per l'effettuazione dei relativi controlli, mediante la dichiarazione di cui al comma 1, su un modulo predisposto dal

Comune da dove si evincano oltre ai dati contabili, anche le informazioni relative alla Ragione Sociale, al legale rappresentante, alla partita I.V.A., i contatti telefonici e/o mail della struttura ricettiva.

4. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito dell'Ente;

5. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;

6. I periodi oggetto di dichiarazione, fermo restando l'esenzione prevista all'art. 2, comma 4, lettera m, sono i seguenti:

- 01 gennaio 31 marzo
- 01 aprile 30 giugno
- 01 luglio 30 settembre
- 01 ottobre 31 dicembre

7. Far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo allegato a questo regolamento e trasmetterlo – entro 3 giorni lavorativi . all'Ufficio Tributi del Comune. A tal fine al presente regolamento sono allegati i relativi moduli: **il modulo A** è quello da far compilare all'ospite: **il modulo B** dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

## Art. 6 Versamenti

1. I gestori delle strutture, ubicate nel comune di Ragusa sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni;
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti al precedente articolo 5, può essere effettuato:
  - a. Mediante conto corrente postale intestato al Comune di Ragusa;
  - b. Mediante pagamento tramite bonifico bancario;
  - c. Mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1977, n. 241, utilizzando il modello F24;
3. Contestualmente alla comunicazione telematica il gestore della struttura ricettiva, trasmetterà al Comune ricevuta di versamento di quanto dovuto a titolo di imposta per i periodi comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,49.

## Art. 7 Sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni di cui agli art. 9 e 17 del D.lgs n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. Per il rifiuto di compilare il modulo A allegato al regolamento, da parte del soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 8**

##### **Attività di controllo**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni periodiche (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicata all'articolo 7, del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

##### **Obbligo di informazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli anche in lingue veicolari (inglese, francese, tedesco, spagnolo), dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a veicolare ai propri ospiti le informazioni fornite dal comune riguardanti la rendicontazione delle somme derivanti dall'introito dell'imposta nell'annualità precedente.

#### **Art. 10**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.

#### **Art. 11**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

3. E' riconosciuto ai titolari delle strutture ricettive preposte all'esazione dell'imposta una quota

fino a un massimo del 25% dell'incasso della tassa di soggiorno, se finalizzata ad interventi di risparmio energetico dei servizi destinati alla fruizione turistica e al miglioramento delle strutture ricettive, limitatamente agli spazi comuni e alle aree destinate all'accoglienza, nonché alla promozione del territorio comunale. Ai fini del riconoscimento dell'importo spettante, dovrà essere documentata la spesa sostenuta, e la coerenza dell'intervento con gli obiettivi e le finalità dell'imposta.

#### **Art. 12**

##### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è nominato con delibera di Giunta Municipale.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 13**

##### **Tavolo tecnico**

1. E' istituito un Osservatorio Permanente formato dall'amministrazione comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:
  - a. Sindaco o suo delegato
  - b. Assessore al turismo
  - c. Due rappresentanti delle associazioni alberghiere
  - d. Un rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del presente regolamento, costituite in associazioni o consorzi.
  - e. Un rappresentante dei consumatori costituito in associazione.
  - f. Due consiglieri comunali di maggioranza e due consiglieri comunali di minoranza designati dal consiglio comunale.
  - g. La presidenza dell'osservatorio sia affidata a una delle due figure rappresentative delle associazioni alberghiere con apposita elezione da regolamentare.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni quadrimestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 2 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

#### **Art. 14**

##### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione, la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2015. Fino a quella data restano in vigore le tariffe del precedente regolamento.
2. Al regolamento sono allegati i moduli da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte dell'ospite (moduli A e B di cui all'art. 5, comma 7).
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

## **Art. 16**

### **Abrogazioni e sostituzioni**

1. E' abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato dal Comune di Ragusa con delibera C.C. n. 71 del 23/11/2011 e successive modifiche, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.